



Consegnato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Numero registro \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI AZIENDALI ex art. 79 - D. L.vo 193 del 06.04.2006**

**Titolare allevamento / Ragione Sociale ditta** \_\_\_\_\_

**Detentore** \_\_\_\_\_

**Codice Aziendale** \_\_\_\_\_ **Specie allevata/e** \_\_\_\_\_

**consistenza** \_\_\_\_\_ **tipologia produttiva** \_\_\_\_\_ **sede allevamento** \_\_\_\_\_

**Firma titolare / legale rappresentante della ditta** \_\_\_\_\_

**Firma responsabile dell'allevamento** \_\_\_\_\_

***IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'A.S.L. del VCO, NEL CORSO DELLA VIGILANZA PERMANENTE SULL'ALLEVAMENTO, VERIFICHERA' LA CORRETTA TENUTA DEL PRESENTE REGISTRO ANNOTANDO, SULLO STESSO, LA DATA DEL CONTROLLO ESEGUITO. IL PRESENTE REGISTRO DEVE ESSERE CONSERVATO PRESSO L'AZIENDA A CURA DEL TITOLARE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 5 ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA ANNOTAZIONE***

## **NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO.**

- 1. Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni;**
- 2. Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei farmaci/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali veterinari;**
- 3. Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di eventuale "uso improprio";**
- 4. Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura dell'allevatore;**
- 5. Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in locali o strutture idonee. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del trattamento per cui erano state acquistate, è necessaria la preventiva autorizzazione del veterinario curante. In quest'ultimo caso devono essere rispettati gli obblighi di registrazione previsti dall'art.15 del D.L.vo 336/99 avendo cura di annotare nella colonna "fornitore del farmaco" la dicitura "rimanenza".**
- 6. Nella colonna relativa all'identificazione degli animali vanno indicate le marche auricolari dei singoli capi ai quali sono stati somministrati i medicinali veterinari (compresi gli alimenti medicati) o, in caso di animali non contrassegnati individualmente, dei gruppi trattati, inequivocabilmente identificati tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema.**



## REGISTRO DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI ex art. 79 D. L.vo 193 del 06.04.2006

Numero progressivo	Data (2)	Motivo del trattamento (2)	Data inizio trattamento (1)	Data fine trattamento (1)	Nome commerciale farmaco utilizzato (2)	Fornitore del farmaco (1)	Numero totale animali trattati (2)	Contrassegno individuale o numero Box/partita degli animali trattati (2)	Sesso specie (2)	Tempo di sospensione (2)	Numero confezioni residue (1)	FIRMA VETERINARIO CURANTE

Note: 1. COMPILAZIONE A CARICO DELL'ALLEVATORE

2. COMPILAZIONE A CARICO DEL VETERINARIO



## **SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE**

**Il presente registro è composto da numero \_\_\_\_ pagine progressivamente numerate e vidimate dal numero 01 al numero \_\_\_\_.**

**DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**SSD IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI  
(UFFICIO VIDIMANTE)**